



141

Al Sindaco Alberto Rossi
Al Presidente del Consiglio comunale
Pietro Amati

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 39, II COMMA DEL D.LGS 267/2000 CON SCHEMA DI
DELIBERAZIONE-ATTO DI INDIRIZZO**

I Consiglieri comunali firmatari,

premessi che:

- il 20/04/2020 il Consiglio comunale del Comune di Seregno ha approvato la deliberazione consigliare n.17 con oggetto: "Integrazione societaria e industriale tra Ambiente Energia Brianza (AEB) S.P.A. e A2a S.P.A. e i relativi gruppi aziendali. Progetto di scissione parziale di Unareti S.P.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.P.A.";

- dei Consiglieri comunali hanno presentato istanze di accesso agli atti ai sensi dell'art.43 del D.lgs. 267/2000, ai fini del controllo in termini di correttezza e trasparenza delle procedure attuate da AEB, istante rimaste parzialmente inavase;

- la presente richiesta non ha ad oggetto la contestazione sull'opportunità generale per il Gruppo AEB di aggregarsi con altri soggetti economici, anche in riferimento al Gruppo A2A, tra le primarie multiutility in Italia, ma è finalizzata ad esercitare il diritto di controllo che compete al Consiglio comunale esclusivamente sulla correttezza e trasparenza delle procedure adottate dal Comune di Seregno e dalla propria società controllata, un patrimonio inestimabile e centenari per la comunità;

- la presente richiesta e lo schema di proposta di deliberazione di cui si chiede la trattazione fa riferimento e si basa su documentazione ed informazioni pubbliche e reperibili sul sito del Comune di Seregno con riferimento alla deliberazione n.17/2020 ed ai relativi allegati, disponibili all'indirizzo web <http://www.comune.seregno.mb.it/amministrazione/delibere/CC/12422/>, oltre che nella sezione di "Amministrazione trasparente" di AEB in applicazione del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 - art. 15 bis, commi 1 e 2 Area "Consulenti e collaboratori (indirizzo web <https://www.aebonline.it/ambiente-energia-brianza/consulenti-collaboratori-0000513.html>).

Chiedono

la convocazione del Consiglio comunale del Comune di Seregno e la trattazione urgente dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.39 co II del D.lgs. 267/2000 e della proposta di deliberazione – atto di indirizzo, qui allegata.

Stefano Cosimato
Gh...
C...
C...

...
...
... 1

OGGETTO: TRASPARENZA SULLE PROCEDURE ATTUATE DA AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (AEB) S.P.A. NELL' OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-tempore Alberto Rossi, è socio di maggioranza e controllo ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, c.c. , detenendo il 54,8587% del capitale sociale (fino al 2019 era del 71,4%) della Ambiente Energia Brianza S.p.A., in acronimo AEB S.p.A. (nel seguito della parte narrativa anche solo AEB), la quale a sua volta controlla RetiPiù S.r.l., Gelsia S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l.;
- b) in data 15/10/2019 AEB riceveva da A2A una manifestazione di interesse a cui conseguiva già in data 17/10/2019 la sottoscrizione di una "Lettera di Intenti" firmata dalle parti interessate, ovvero A2A - quale capogruppo e controllante totalitaria di Unareti Spa - e AEB, per avviare uno studio di fattibilità per un'ipotesi di aggregazione tra le stesse società;
- c) in data 27/01/2020 il Consiglio di amministrazione di AEB - organo i cui componenti sono stati nominati nell'assemblea dei soci del 29/07/2019 cui partecipava il Sindaco Alberto Rossi in qualità di socio di maggioranza con il 71,4% - approvava un progetto di aggregazione e relativo accordo quadro, il tutto comunicato il giorno successivo al socio di maggioranza Comune di Seregno, in persona del sindaco pro-tempore, con protocollo comunale n. 0004841/20 del 28/01/2020;
- d) in data 19/03/2020 veniva redatta la relazione ai sensi dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, a firma della Presidente di AEB che, all'esito dell'applicazioni di metodologie e pareri di consulenti, individuava i valori attribuiti alle società come segue: al Gruppo AEB è stato attribuito un Equity Value pari a 309.060.000 euro; al ramo scisso di Unareti, comprensivo della partecipazione in A2A Illuminazione Pubblica, è stato attribuito un Equity Value paria 155.811.000 euro, per un totale dell'operazione di aggregazione di 464.871.000 euro, con attribuzione rispettivamente delle percentuali post scissione di 33,517% e 66,483%, richiamando a supporto la Relazione ex articoli 2501-sexies e 2506-ter Cod. Civ. depositata nella stessa data dal perito nominato dal Tribunale in data 28 febbraio 2020, Prof. Enrico Cotta Ramusino, il quale nelle conclusioni ha dichiarato che "*il rapporto di cambio concordato tra le parte può essere considerato congruo*";
- e) in data 9/04/2020 il Cda di AEB approvava la modifica dell'accordo, nel seguito esposta, dando atto del completamento delle attività di Due Diligence sulla base della documentazione e delle informazioni rese disponibili, cui seguiva il giorno successivo del 10/04/2020 la comunicazione da parte di Unareti di formale accettazione delle modifiche concordate;
- f) in data 20/04/2020 il Consiglio comunale del Comune di Seregno approvava, con i voti della sola maggioranza, la deliberazione consigliare "*oggetto: Integrazione societaria e industriale tra Ambiente Energia Brianza (AEB) S.P.A. e A2a S.P.A. e i relativi gruppi aziendali. Progetto di scissione parziale di Unareti S.P.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.P.A.*";
- g) in data 30/04/2020 l'Assemblea dei soci di AEB, in cui era presente il Sindaco Alberto Rossi, quale socio controllante, ha approvato definitivamente il progetto di aggregazione tra AEB e A2A, come riportato da alcuni organi di stampa;

RILEVATO che:

h) dalla sezione "Amministrazione trasparente" di AEB emerge che, a far data da ottobre 2019, sono stati conferiti incarichi a consulenti, per circa 800.000,00 euro, inerenti a valutazioni di carattere strategico-organizzativo, piano industriale congiunto, e analisi e attività finalizzate direttamente e indirettamente principalmente all'operazione di aggregazione in oggetto e relative azioni conseguenti, attraverso procedure di affidamento diretto o negoziate;

i) in ordine a tali procedure e in merito alle relazioni dei relativi consulenti ed agli altri documenti riguardanti la suddetta operazione sono stati effettuati diversi accessi agli atti da parte di Consiglieri comunali ai sensi dell'art.43, comma 2, Tuel, che non hanno avuto integrale evasione, nonostante il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che sancisce il principio per cui il diritto di accesso attribuito ai Consiglieri comunali in casi come quello di specie - ovvero di società controllata dal Comune di Seregno a totale partecipazione pubblica - , non incontra limitazioni, salvo gli eventuali obblighi di segretezza da valutarsi in funzione dell'oggetto della richiesta di accesso stante la normativa vigente;

CONSIDERATO che:

j) una spesa così importante e rilevante, sostenuta da una società partecipata esclusivamente da soggetti pubblici ed enti locali, necessita delle verifiche da parte del socio di controllo – quale nel caso di specie il Comune di Seregno, rappresentato dal Sindaco Alberto Rossi, - relativamente alla correttezza delle procedure ed all'osservanza dei presidi di legalità: in particolare, il divieto di suddivisione artificiosa delle procedure, la coerenza/congruità dei termini di presentazione delle offerte tenuto conto della complessità della prestazione richiesta, la rotazione degli inviti, il rispetto della best practice del confronto tra più preventivi nel caso di affidamento diretto ecc., tutti gli aspetti disciplinati dalle normative, dalle linee guida Anac;

k) in un'operazione di aggregazione societaria così rilevante del valore di circa 460.000.000 euro è fondamentale che siano state applicate in modo effettivo tutte le procedure e le verifiche previste dal "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di AEB SpA" pubblicato in Amministrazione Trasparente, e, in particolare, quanto previsto al punto "7.6 Astensione in caso di conflitto di interessi" alla pagina 38 e 39 di cui si riporta uno stralcio: "L'art. 1, comma 41, della L. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale." La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o non) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento e gli altri interessati. Il Codice Etico della Società dedica uno specifico paragrafo al conflitto di interessi, con riferimento ai candidati, ai collaboratori (amministratori, sindaci, dipendenti e assimilati) ed ai fornitori e richiede: a) che nell'ambito delle selezioni del personale venga chiesto ai candidati, prima di iniziare la selezione, di dichiarare eventuali rapporti di parentela o di affari con collaboratori del Gruppo al fine di valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali; b) la sottoscrizione, da parte dei fornitori, dell'impegno a segnalare immediatamente l'eventuale sorgere di potenziali conflitti di interesse con i collaboratori delle società del Gruppo dotati di poteri autorizzativi o negoziali correlati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto; c) che in ogni momento i collaboratori di ciascuna Società, nel caso in cui si dovessero trovare in situazioni tali da interferire con la capacità di assumere decisioni in modo indipendente e nell'esclusivo interesse della Società, devono

segnalare tempestivamente il potenziale conflitto di interesse al proprio superiore gerarchico, al proprio Referente della prevenzione della corruzione (nel caso di dirigente al Responsabile della prevenzione della corruzione) ed all'Organismo di Vigilanza. Ricevute le osservazioni da parte dell'OdV e del RPTC, per le rispettive competenze, la Società valuta, con un apposito provvedimento motivato, l'effettiva rilevanza della fattispecie, decidendo nel caso di effettuare la sostituzione del collaboratore in conflitto di interesse o se non procedere in tal senso, indentificando comunque specifici controlli da svolgere sul processo. Il collaboratore che, consapevole del conflitto di interessi, non abbia proceduto a segnalarlo nel momento opportuno e nelle sedi apposite potrà andare incontro a procedimento disciplinare, da graduarsi sulla base della posizione aziendale e della gravità della situazione non segnalata. Parimenti, il fornitore o professionista esterno che potrà andare incontro anche alla risoluzione del contratto.”

l) tra i documenti richiesti ex art. 43 Tuel per cui non vi è stata evasione, anche solo in termini eventuali di presa visione, sono compresi gli esiti della Due diligence effettuata dai consulenti incaricati da AEB in attuazione dell'art. 4.2 dell'accordo tra le parti (cfr. punto 4.2.1 dell'accordo: *Le Parti convengono che: (i) AEB avrà il diritto di condurre, anche attraverso propri consulenti, una piena due diligence (incluso sugli aspetti fiscali, contabili, tecnici, autorizzatori, lavoristici e legali) sul Ramo Distribuzione Gas e su A2A IP;*)

m) il mancato rispetto del termine del 10 marzo 2020 previsto al punto 4.2.3 del predetto accordo per il completamento del processo di Due Diligence ha comportato che, sia nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2506-ter cod.civ. del 19/03/2020 sia nella Relazione ex art. articoli 2501-sexies e 2506-ter cod. civ. del Prof. Enrico Cotta Ramusino di pari data, non siano stati considerati gli esiti di tale processo, come puntualmente dato atto dallo stesso Consulente del Tribunale (pag. 24 della relazione); ne consegue che le suddette relazioni (pubbliche e allegate alla Deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 20/04/2020) prescritte dal codice civile per la tipologia di operazione, sono state redatte in assenza di tale sostanziale documentazione e che nessuna integrazione o aggiornamento delle medesime è stato disposto, limitando la possibilità di verifica e controllo di un'eventuale incidenza degli esiti del suddetto processo sui patrimoni societari e delle relative valorizzazioni;

n) non può ritenersi del resto sufficiente, quantomeno al fine di garantire l'esercizio del diritto di controllo dei Consiglieri comunali, la circostanza che, a seguito dell'esito delle Due diligence, il Consiglio di Amministrazione di AEB in data 9/04/2020 abbia modificato l'accordo in applicazione a quanto previsto dal punto 4.3 dello stesso: *“Le parti hanno considerato tra le varie condizioni sospensive “(vi) il completamento ed esito soddisfacente della Due diligence per le parti (ivi inclusi il Comune di Seregno e A2A) e il raggiungimento di un accordo scritto su specifiche azioni, richieste e/o attività connesse o funzionali all'implementazione della Scissione, sui termini e condizioni di eventuali garanzie, rappresentazioni, indennizzi specifici (ivi inclusi i relativi ammontare e modalità di corresponsione) ed ogni altro accordo, ritenuti necessari o opportuni anche alla luce dell'esito della Due Diligence e/o di tematiche connesse o opportuni anche alla luce dell'esito della Due Diligence e/o di tematiche connesse a possibili passività, minusvalenze e/o ammanchi di valori (anche potenziali), nonché su specifiche clausole di gestione interinale che potranno essere ritenute necessarie od opportune per disciplinare il periodo intercorrente tra la data di completamento della Due Diligence e la Data di Efficacia dell'Aggregazione;”*

DATO ATTO che:

o) in occasione del Consiglio comunale del 20/04/2020, da più consiglieri era stata sottolineata la necessità di disporre della Due Diligence incaricata da Aeb - non resa disponibile nemmeno ai fini consultivi - per la trattazione del punto in discussione, e in tale sede il relativo contenuto, conosciuto dal Sindaco e dall'Assessore alla partita, è stato illustrato dai componenti della Giunta in questi termini: *«La*

due diligence è stata... risultato... l'esito della due diligence quindi di questa attività, di questo processo è stato raccolto nella modifica dell'accordo quadro che è il documento che è stato presentato e depositato a disposizione di tutti i Consiglieri comunali la scorsa settimana quindi nella cartella allegata ai Consiglieri comunali trovate in maniera esplicita che le società, le parti si danno atto che si è concluso il cammino della due diligence e gli esiti di questa due diligence riguardano gli ulteriori impegni che le parti si prendono e questi ulteriori impegni sono indicati al punto 4 (Adr: è stato detto erroneamente punto 3), a pagina 5, di questo atto modificativo. Lì ci sono indicati tutti gli impegni che le parti si prendono, soprattutto per il fatto di... che emergano delle contestazioni sugli adempimenti fiscali successive rispetto alla data di efficacia dell'operazione stessa e quindi c'è una responsabilità solidale che va in capo ad Aeb però in questo caso Aeb potrà rivalersi rispetto a chi ha conferito gli asset quindi in questo caso di Unareti. Ci sono delle... delle attività giudiziarie in corso sul nostro gruppo e quindi queste attività giudiziarie in corso potrebbero avere dei rilievi per quanto riguarda, se avessero mai dei rilievi per quanto riguarda le attività del gruppo, anche qui ci sono delle misure di garanzia delle... dei provvedimenti a cautela e poi ci sono una serie di indicazioni per quanto riguarda adempimenti e sulla privacy. Quindi le risultanze della due diligence sono state incorporate in questo... in questo atto che è appunto la modifica dell'accordo quadro che è collegato alla delibera che andiamo ad approvare che è stato depositato circa una settimana fa all'attenzione di tutti i consiglieri... di tutti i Consiglieri comunali.» (pag.16 di 189 Discussione del Consiglio comunale ~~20/10/20~~ Delibera 17);

20/10/2020

CONSIDERATO che:

- p) ai Consiglieri comunali che hanno presentato relativa istanza di accesso agli atti, è stato recentemente consegnato il verbale del Consiglio di amministrazione di AEB del 9/4/2020, e in questa sede non si entra nel merito del contenuto dello stesso, in considerazione dell'apposizione da parte della società del vincolo di segretezza, contenuto comunque conosciuto anche dal Sindaco di Seregno, Alberto Rossi, in qualità di soggetto che esercita i diritti di socio e responsabile dell'amministrazione, e che pertanto si ritiene possa condividere l'esigenza della messa a disposizione dei Consiglieri degli esiti della Due Diligence effettuata dai consulenti incaricati da AEB ai fini dell'esercizio di un effettivo potere di controllo, tenuto conto anche degli obblighi di segretezza e divieto di divulgazione incombenti sui Consiglieri comunali in conformità alle previsioni normative;
- q) prendendo atto anche delle dichiarazioni rese in Consiglio comunale dai rappresentanti della Giunta Comunale, in parte esposte al punto o) di cui sopra, tali affermazioni non sono sufficienti affinché i Consiglieri comunali possano esercitare un effettivo esercizio di controllo su tale questione: per meglio precisare seppur sinteticamente e a livello esemplificativo si rileva come le richiamate modifiche dell'accordo quadro da parte della Giunta si concretizzano in un impegno in capo ad AEB e società controllate di adeguamento in materia di protezione dei dati personali e riguarderebbero misure di garanzia "delle attività giudiziarie in corso sul nostro gruppo", riferibili comunque a nuovi impegni o aspetti inerenti sempre AEB. Alla luce di ciò si può dedurre con un certo grado di ragionevolezza che trattasi dunque di modifiche derivanti dagli esiti della Due diligence effettuata da A2A-Unareti sul Gruppo Aeb, e non in ordine ad eventuali osservazioni emerse dalla Due diligence realizzata da Aeb tramite i propri consulenti su A2A Illuminazione Pubblica e il ramo Unareti. In considerazione anche di quanto sopra, appare necessaria la disponibilità della Due Diligence. Per quanto riguarda anche l'aggiunta della clausola 4.2, che prevede il diritto di regresso nei confronti della società scissa in relazione alla responsabilità solidale per obblighi tributari per periodi di imposta anteriori alla data dalla quale la scissione ha effetto, appare più che doverosa e necessaria per la tutela del patrimonio della beneficiaria AEB, società totalmente pubblica ante aggregazione, e non certo conseguente ad un approfondimento conseguente al processo di Due Diligence;

VISTI:

- gli Artt. 43 "Diritti dei consiglieri" e 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli Artt. 9, "Gestione delle partecipazioni pubbliche", 12 "Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate" e 22 "Trasparenza" del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

RITENUTI non necessari i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato

DELIBERA

di impegnare il Sindaco Alberto Rossi ad attivarsi, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento e mediante l'esercizio dei diritti del socio, affinché si proceda alla puntuale verifica di quanto sopra esposto ed a relazionare per iscritto il Consiglio Comunale in ordine alla correttezza e l'osservanza dei presidi di legalità nelle procedure poste in essere da AEB da ottobre 2019 come sopra esposto. Il tutto con particolare riferimento a:

- a. il divieto di suddivisione artificiosa delle procedure,
- b. la coerenza/congruità dei termini di presentazione delle offerte tenuto conto della complessità della prestazione richiesta,
- c. la rotazione degli inviti,
- d. il rispetto della *best practice* del confronto tra più preventivi nel caso di affidamento diretto ecc.,

e, più in generale, tutti gli aspetti disciplinati dalle normative, dalle linee guida Anac e definiti da orientamenti giurisprudenziali nonché da quanto stabilito nel "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di AEB SpA.", in riferimento a quanto esposto nelle premesse.